

## **BGer 2C\_149/2019 vom 14. Februar 2019**

Bundesgericht, 2019-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_149\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_149_2019)

FR: TF 2C\_149/2019 du 14 février 2019

IT: TF 2C\_149/2019 del 14 febbraio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

#### **E. 2.1**

Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Presidente della Camera di diritto tributario per mancanza di legittimazione a ricorrere, ossia l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. In questo contesto, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale sono considerati lesi e di esporre le relative censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41 e rispettivi rinvii).

#### **E. 2.2**

Nell'impugnativa il ricorrente si limita tuttavia a ridiscutere il merito della causa (valore attribuito dal fisco ai titoli da lui detenuti in una società anonima), senza però spiegare in modo chiaro e circostanziato ( DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale rifiutando di riconoscergli la legittimazione a ricorrere, non ritenendolo attualmente leso nei suoi interessi personali dalla decisione su reclamo contestata, avrebbe disatteso il diritto determinante. Invano si cerca nell'impugnativa un qualsiasi diritto costituzionale reputato violato. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non è topica e non rispetta le esigenze di motivazione poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF . Tutt'al più si può aggiungere che l'opinione della Corte cantonale, come ben rilevato da quest'ultima, corrisponde alla prassi in vigore (sentenza 2C\_233/2017 del 13 aprile 2018 consid. 2.2).

#### **E. 2.3**

Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito e va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

#### **E. 3**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.